



**COMUNE DI PONTINIA**  
PROVINCIA DI LATINA

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 28 Del 30-06-2021

**Oggetto:** Regolamento per la disciplina della Tassa sui Ri=  
fiuti modifica Art.23 "Ulteriori riduzioni ed e=  
senzioni"

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:46, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione Straordinaria in convocazione in seduta Pubblica

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MEDICI CARLO	P	BATTISTI VALTERINO	P
TOMBOLILLO ELIGIO	P	BOSCHETTO STEFANO MARIA	P
SPERLONGA PATRIZIA	P	RONCI FERNANDO	P
MILANI BEATRICE	P	MOCHI GIUSEPPE	A
BOTTONI GIOVANNI	P	DONNARUMMA ALFONSO	A
MANTOVA MASSIMO VINCENZO	A	COCO SIMONE	P
D'ALESSIO MARIA RITA	A	TORELLI PAOLO	P
LOVATO MATTEO	P	LAURETTI DANIELA	P
PEDRETTI ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Dott. TOMBOLILLO ELIGIO in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Cinquanta Patrizia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visto

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 30/06/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 5/11/2020 con cui è stata determinata una raccolta straordinaria e smaltimento di rifiuti abbandonati in località Mazzocchio nell'area del Consorzio Industriale Roma-Latina, con la collaborazione di alcune Imprese e Ditte con sede nella medesima area;

### Considerato che

- è interesse e volontà dell'Amministrazione Comunale creare un sodalizio tra Imprese e Ditte insediate all'interno del nucleo industriale di Mazzocchio, che si faccia carico di provvedere alla manutenzione ordinaria, al controllo ed alla pulizia delle aree verdi e delle aree destinate a viabilità e parcheggi così da eliminare il degrado diffuso in cui versano dette aree;
- che la manutenzione e la pulizia di determinate aree da parte di soggetti privati fa sì che il costo degli interventi di bonifica non ricada sul Piano finanziario TARI e di conseguenza sulla collettività;
- tale collaborazione tra Ente ed Imprese dovrà essere regolamentata mediante apposita convenzione e creazione di soggetto giuridico idoneo;
- in base all'art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
- in base all'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto opportuno** riconoscere alle Imprese che aderiranno a tale convenzione una riduzione sulla parte variabile della tariffa TARI – utenze non domestiche - sugli immobili dagli stessi occupati;

**Ritenuto**, pertanto, necessario modificare il regolamento vigente ed in particolare l'art.23 avente ad oggetto “Ulteriori riduzioni ed esenzioni”, esercitando la propria potestà regolamentare;

**Visto** l'art.30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 “D.L. Sostegni” che stabilisce: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”.*

**Visto** il testo previgente del citato art.23;

“Art. 23 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Per gli immobili ubicati all'interno del perimetro della zona SEP, così come individuato con provvedimento comunale, in considerazione del disagio che subiscono dalla vicinanza dello stabilimento, viene riconosciuta un'esenzione totale per le utenze domestiche ed una riduzione parziale del 50% per quelle non domestiche. La presente agevolazione non viene applicata al venir meno delle condizioni di disagio che l'hanno determinata e/o nel caso in cui la Ditta SEP non risulti operativa.”
2. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro il termine di dichiarazione di cui al presente regolamento.
3. Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili tra loro.

**Esaminato** il testo modificato dell'art.23 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti vigente, nel quale è stata aggiunta la riduzione di cui al comma 2, riformulando il testo come segue:

"Art. 23 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Per gli immobili ubicati all'interno del perimetro della zona SEP, così come individuato con provvedimento comunale, in considerazione del disagio che subiscono dalla vicinanza dello stabilimento, viene riconosciuta un'esenzione totale per le utenze domestiche ed una riduzione parziale del 50% per quelle non domestiche. La presente agevolazione non viene applicata al venir meno delle condizioni di disagio che l'hanno determinata e/o nel caso in cui la Ditta SEP non risulti operativa.
2. *Per gli immobili ubicati nel perimetro del Comprensorio Industriale di Mazzocchio, i cui proprietari e/o occupanti si siano costituiti in consorzio con la finalità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e garantire interventi di pulizia e bonifica in base ad apposita convenzione tra privati ed Ente, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche e l'importo delle riduzioni stesse sarà definito nella sopra richiamata convenzione. Le riduzioni potranno essere riconosciute solo in presenza di posizioni tributarie TARI regolari.*
3. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro il termine di dichiarazione di cui al presente regolamento.
4. Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili tra loro."

**Dato atto** che, per quanto non espressamente modificato con la presente deliberazione dal continuo ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI e le disposizioni regolamentari con esse compatibili;

**Acquisiti**, sulla proposta della presente deliberazione,

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

*Interviene sul punto il Consigliere Sperlonga Patrizia che propone di relazionare contemporaneamente su questa proposta e sulle successive altre due relative alla TARI che sono oggetto di discussione nell'odierna seduta consiliare, fermo restando che le votazioni dovranno rimanere distinte per ciascuna proposta; detta relazione unica viene accettata da tutti i Consiglieri Comunali;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-06-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI PONTINIA

*Udita la discussione in aula tra i Consiglieri come da verbale di registrazione allegato;  
Si dà atto che intervengono i Consiglieri Coco Simone, Battisti Valterino, il Presidente e il Sindaco;*

***Si dà atto che prima della votazione esce il Consigliere Bottoni Giovanni, da questo momento risultano presenti 11 Consiglieri + il Sindaco;***

*Al termine degli interventi il Presidente mette ai voti la proposta di delibera, con:*

*Consiglieri presenti: 12*

*Consiglieri assenti: 5 (Bottoni Giovanni, Mantova Massimo Vincenzo, D'Alessio Maria Rita, Mochi Giuseppe, Donnarumma Alfonso);*

*Voti favorevoli: 12*

*Voti contrari: //*

*Astenuti: ///*

*All'esito della votazione per appello nominale;*

## **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  - di modificare l'art.23 del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 30/06/2020, con il testo di seguito riportato:

“Art. 23 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

    1. Per gli immobili ubicati all'interno del perimetro della zona SEP, così come individuato con provvedimento comunale, in considerazione del disagio che subiscono dalla vicinanza dello stabilimento, viene riconosciuta un'esenzione totale per le utenze domestiche ed una riduzione parziale del 50% per quelle non domestiche. La presente agevolazione non viene applicata al venir meno delle condizioni di disagio che l'hanno determinata e/o nel caso in cui la Ditta SEP non risulti operativa.
    2. *Per gli immobili ubicati nel perimetro del Comprensorio Industriale di Mazzocchio, i cui proprietari e/o occupanti si siano costituiti in consorzio con la finalità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e garantire interventi di pulizia e bonifica in base ad apposita convenzione tra privati ed Ente, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche e l'importo delle riduzioni stesse sarà definito nella sopra richiamata convenzione. Le riduzioni potranno essere riconosciute solo in presenza di posizioni tributarie TARI regolari.*
    3. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro il termine di dichiarazione di cui al presente regolamento.
    4. Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili tra loro.”

- di prendere atto che la modifica al suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

*Procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto,*

*IL CONSIGLIO COMUNALE*

*Visto l'art. 134 comma 4 del TUEL, con votazione per alzata di mano dal seguente esito:*

*Consiglieri presenti: 12*

*Consiglieri assenti: 5 (Bottoni Giovanni, Mantova Massimo Vincenzo, D'Alessio Maria Rita, Mochi Giuseppe, Donnarumma Alfonso);*

*Voti favorevoli: 12*

*Voti contrari: //*

*Astenuti: ///*

*All'esito della votazione*

*DELIBERA*

*Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.*

## REGOLARITA' TECNICA

**PARERE:** Favorevole del 11-06-21 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore  
F.to Corradi Corrado

## REGOLARITA' CONTABILE

**PARERE:** Favorevole del 11-06-21 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Dirigente dell'Area A  
F.to Corradi Corrado

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TOMBOLILLO ELIGIO	F.to Cinquanta Patrizia

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 13-07-2021 al giorno 28-07-2021.  
(Prot. N. 1048 del registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cinquanta Patrizia

#### CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cinquanta Patrizia

[S]La presente deliberazione in data 30-06-2021 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cinquanta Patrizia

Per copia conforme all'originale

Lì 13-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cinquanta Patrizia